

N. Rg. 171-1/2023 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice dott.ssa Alessandra Mirabelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura rg. n. 171-1/2023 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento *ex art.* 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

HASSAN ABDELAZIM AHMED ABDELFAH

(C.F. HSSBLF81E24Z336R);

- ricorrente

Con atto depositato – a seguito di sollecitazione del Tribunale - in data 05.10.2023 Hassan Abdelazim Ahmed Abdelfattah, premesso di rivestire la qualifica di “consumatore” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:

- pagamento integrale della prededuzione;
- pagamento dei creditori chirografari nella misura del 41,03%;
- pagamento integrale in favore del creditore Fidelity CQS.

Il debitore, come da attestazione dell'OCC, ha proposto di effettuare i pagamenti offrendo la complessiva somma pari ad euro 37.354,32 *“secondo il seguente piano della durata di 72 rate complessive per complessivi 37.354,32 euro di cui 4.030,32 euro a favore dell'OCC e 33.324,00 euro a favore di tutti gli altri creditori”* (cfr. pagina 8 della integrazione alla relazione particolareggiata).

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dott. Marco Guadalupi, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza del debitore nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

A seguito di richiesta di chiarimenti del Tribunale con decreto emesso il 13.07.2023, il Gestore della Crisi ha depositato le allegazioni documentali [REDACTED]

[REDACTED] procedendo poi, anche parte ricorrente, al deposito dell'atto introduttivo in data 05.10.2023. [REDACTED]

Con decreto emesso in data 10.10.2023 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.

L'OCC, con nota trasmessa in data 07.11.2023, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI, dando atto, altresì, dell'assenza di osservazioni pervenute da parte dei creditori.

In forza delle superiori ragioni, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Non ricorrono neppure le condizioni ostative *ex art. 69, I comma, CCI*, in quanto il ricorrente non risulta essere stata già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone il ricorrente appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.

In particolare l'esecuzione del piano prevede il regolare ammortamento del prestito Fidelity e il pagamento diretto dei creditori mediante bonifico bancario in 72 rate mensili per complessivi 37.354,32 euro di cui 4.030,32 euro a favore dell'OCC e 33.324,00 euro a favore di tutti gli altri creditori: durante i primi sei mesi, oltre al pagamento costante di Fidelity per 276,00 euro saranno pagate (a titolo di acconto) le prime sei rate da 335,86 euro dell'importo concordato con l'OCC e successivamente per n. 60 rate (dalla n. 7 alla n. 66), oltre alla rata Fidelity, euro 215,00 mensili da suddividere tra gli altri creditori, e, infine, dalla rata n. 67 alla rata n. 72 le ultime 6 rate di Fidelity e le ultime 6 rate del compenso dovuto all'OCC come definitivamente liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 71 comma 4 CCI.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura *ex art. 70, comma 7, CCI*.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito *web* del Tribunale *ex art. 70, comma 8, CCI*.

P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto **HASSAN ABDELAZIM AHMED ABDELFATTAH** [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. HSSBLF81E24Z336R);
2. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà sottoponendole, ove necessario, al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) al pagamento della rata n. 66, presenti – sentito il debitore – una relazione sull'esecuzione e l'istanza di liquidazione del compenso; d) all'esecuzione completa del piano, presenti una relazione conclusiva dopo aver sentito il debitore; e) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentito il debitore – le modifiche e gli atti necessari al completamento;
4. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it e sia comunicata ai creditori;
5. dispone la chiusura della procedura.

Bologna, 4 febbraio 2024

IL GIUDICE

Alessandra Mirabelli